

ALLEGATO

| N. | Nome comune<br>numeri d'identificazione        | Denominazione<br>IUPAC  | Purezza <sup>(1)</sup>  | Entrata in vigore | Scadenza<br>dell'iscrizione | Disposizioni specifiche   |
|----|--|---|---|-------------------|-----------------------------|---|
| 72 | Molinate<br><br>CAS 2212-67-1<br><br>CIPAC 235 | S-etil azepan-1-carbotioato;<br>S-etil peridroazepin-1-carbotioato;<br><br>S-etil peridroazepin-1-tiocarbossilato | 950 g/kg  | 1° agosto 2004    | 31 luglio 2014              | <p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del molinate, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>- prestare particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.</li> </ul> |
| 73 | Tiram<br><br>CAS 137-26-8<br><br>CIPAC 24      | Tetrametilouoram-disolfuro bis (dimetilcarbamoil) disolfuro   | 960 g/kg  | 1° agosto 2004    | 31 luglio 2014              | <p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida o repellente.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tiram, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>- prestare particolare attenzione alla protezione mammiferi di piccole dimensioni e agli uccelli nel caso in cui la sostanza attiva venga utilizzata per il trattamento delle sementi in primavera. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>            |
| 74 | Ziram<br><br>CAS 137-30-4<br><br>CIPAC 31      | Bis (N-dimetilditiocarbamato) di zinco  | 950 g/kg (specifiche FAO)<br>Arsenico: max 250 mg/Kg<br>Acqua: max 1,5% | 1° agosto 2004    | 31 luglio 2014              | <p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida o repellente.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello ziram, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici; ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>- osservare la situazione di esposizione acuta dei consumatori attraverso la dieta alimentare in vista di future revisioni delle quantità massime di residui.</li> </ul>  |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

04A01602